



## VERBALE RIUNIONE

In data 21 giugno 2019 dalle ore 21:30 nei locali della sede dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco - Sezione di Prato (in seguito ANVVF-Prato) [presso il Comando Provinciale Vigili Fuoco di Prato - via Paronese n.100 a Prato (PO)] si è svolta la riunione dell'Associazione, a carattere di Assemblea Straordinaria, a cui hanno preso parte i seguenti soci:

(in ordine alfabetico con specificata qualifica all'interno dell'associazione, nel Consiglio attuale)

- |                                                                |                                               |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1. Blasotta Bruno                                              | 9. Fedi Riccardo - Tesoriere, Vice Segretario |
| 2. Bugetti Giancarlo - Presidente Onorario                     | 10. Galluzzo Angelo                           |
| 3. Consoli Claudio - Vice Presidente                           | 11. Milillo Vincenzo                          |
| 4. Corvari Giuliano                                            | 12. Orlandi Roberto                           |
| 5. D'Alo' Valentino - <del>Vice</del> Presidente, Coordinatore | 13. Soldi Alessandro                          |
| 6. Del Carria Lucia - Segretario                               | 14. Sparacino Salvatore                       |
| 7. Dini Stefano - Tesoriere                                    | 15. Tassi Alberto                             |
| 8. Fantechi Giordano                                           |                                               |

Dopo i primi minuti di normali convenevoli si è passati alla discussione dei seguenti argomenti/ordini del giorno nominando, per la presente assemblea, presidente il Bugetti e segretario il Fedi:

(in ordine alfabetico)

### ORDINI DEL GIORNO

1. Approvazione nuovo Statuto Provinciale per l'adesione al Terzo Settore
2. Varie ed eventuali

### SVOLGIMENTO

- 1) Approvazione nuovo Statuto Provinciale per l'adesione al Terzo Settore

L'assemblea, dopo qualche minuto di commento, approva, all'unanimità, per alzata di mano, la bozza di Statuto Provinciale che ogni socio dell'associazione aveva ricevuto al momento della convocazione.

Il nuovo Statuto Provinciale è allegato al presente verbale e ne farà parte integrante.

- 2) Varie ed eventuali

Il D'Alò, in qualità di Presidente dell'ANVVF-Prato, richiede che gli altri eventuali argomenti possano essere discussi con la forma di Assemblea Ordinaria anziché Straordinaria sempre nei soliti locali e subito dopo la chiusura dell'assemblea straordinaria. L'assemblea anche se con qualche perplessità, non si oppone a tale richiesta.

Alle ore 22:00 del 21 giugno 2019 essendosi esauriti gli argomenti di discussione la riunione veniva sciolta con la convocazione della prossima riunione da tenersi in data 21 giugno 2019 alle ore 22:05 sempre negli attuali locali.

Ass. Naz.le Vigili Fuoco - Sez. Prato

Il Presidente (Assemblea)

*Bugetti*

Il Segretario (Assemblea)

*Fedi Riccardo*

Il sottoscritto Direttore della Direzione Provinciale di Prato  
certifica che la presente copia è conforme all'originale  
registrato il 2 LUG 2019° 1825  
Mod. 3

Firma del Delegato Direttore Provinciale

Il Funzionario

Rosa Maria Giustolisi

Allegato: Nuovo Statuto Provinciale ANVVF-Prato

**Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale  
Sezione di PRATO-ODV**

## **STATUTO – PROVINCIALE**

### **ART. 1**

(Costituzione, denominazione e Sede)

Nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni e della normativa in materia, l'associazione modifica la propria denominazione in «Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale – Sezione di Prato ODV».

L'organizzazione ha sede legale nel comune di PRATO – Via Paronese n. 100.

L'associazione si ispira agli ideali della Costituzione Italiana ed ai principi della convivenza pacifica nell'ambito del pluralismo democratico.

### **ART 2**

(finalità e attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono tra quelle previste all'art. 5 comma 1 lettere d – i – u – y del D. Lgs 117/2017:

- *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*;
- *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti* di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o *erogazione di denaro, beni o servizi* a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- *protezione civile* ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

In particolare l'associazione svolge attività:

- 1) nel settore della formazione per la divulgazione della cultura della prevenzione e della sicurezza dai rischi connessi alle attività negli ambienti di vita, anche ai fini della conoscenza di regole per l'auto protezione e per la salvaguardia dell'ambiente;
- 2) nel settore della beneficenza, attraverso le attività sociali benefiche a favore delle persone svantaggiate, anche in concorso con altri Enti del Terzo Settore.
- 3) all'interno dell'associazione per mantenere vivi i valori di solidarietà fra i Soci e le persone, il ricordo delle tradizioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la memoria storica di coloro che sono caduti nell'adempimento del loro servizio sociale e solidale;
- 4) di solidarietà sociale, assistenza morale, culturale, ricreativa, sportiva, promuovendo le iniziative a tale scopo necessarie. Le finalità di solidarietà sociale si intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'Associazione vi siano i propri Soci.
- 5) in ambito territoriale, tramite i Soci, di sostegno e beneficenza in favore delle persone che si trovano in stato di necessità,

- 6) di informazione, formazione e addestramento in materia di sicurezza e di protezione civile in favore dei cittadini, Enti Pubblici, privati, Associazioni.
- 7) di collaborazione, anche mediante convenzioni con il Comando Provinciale dei VV.F., secondo le forme ed i modi indicati dal Dipartimento dei VV.F. del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

La realizzazione delle seguenti azioni avviene mediante la realizzazione di corsi, seminari ecc. negli istituti scolastici, negli Enti e comunità locali.

L'Organizzazione può esercitare, attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Più in generale l'Associazione può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione o gemellaggio con altre Associazioni, Enti pubblici e privati.

Le attività vengono svolte avvalendosi esclusivamente delle prestazioni personali fornite dagli aderenti, sono rese liberamente a titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'organizzazione, tramite la quale svolge l'attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione medesima.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione e i suoi appartenenti, che sono assicurati tramite l'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale, non possono svolgere o gestire in proprio attività che risultino in contrapposizione a quelle del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o di sua specifica competenza.

### ART. 3

(rappresentanza)

In occasione di manifestazioni ufficiali delle Istituzioni e delle Associazioni di Volontariato, nonché di quelle del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il Presidente Provinciale assumerà idonee iniziative che permettano ai Soci di partecipare ed in particolare curerà che la rappresentanza con Stendardo della Sezione Provinciale sia adeguatamente rappresentato nel cerimoniale predisposto per l'occasione.

### ART 4

(stendardo)

Lo Stendardo della Sezione Provinciale è la bandiera italiana che avrà la forma di quello in uso presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e porterà la scritta, su nastro azzurro "ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE – Sezione di Prato.

Nelle manifestazioni ufficiali lo Stendardo interviene con Rappresentanza d'Onore formata da tre Soci in abito sociale.

### ART 5

(abito sociale)

L'abito sociale è definito dal Regolamento nazionale dell'ANVVF.

**ART 6**

(soci)

I Soci dell'Associazione sono:

- a) D'Onore
- b) Benemeriti
- c) Effettivi
- d) Sostenitori

I Soci vengono iscritti in distinti Albi secondo le categorie di appartenenza sopra indicate.

Nell'ambito delle suddette categorie di appartenenza, possono essere iscritte le persone che ne fanno richiesta, anche non appartenenti al Corpo Nazionale.

Per tutti i Soci vige la disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche allo Statuto, del Regolamento e per la elezione degli Organi direttivi dell'Associazione.

L'iscrizione viene fatta presso la Sezione Provinciale con la sottoscrizione della domanda di adesione e con il versamento della quota sociale.

L'iscrizione può essere accettata dal Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione è comunicata all'interessato/a ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda il consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato/a motivandola entro 60 giorni.

L'aspirante socio può entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

Non possono far parte dell'Associazione coloro che:

- siano stati radiati dai ruoli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o di altre organizzazioni pubbliche;
- abbiano riportato condanne penali;
- siano stati espulsi in precedenza dall'Associazione.

**ART 7**

(soci d'onore)

La qualifica di Socio d'Onore, viene attribuita, previo il loro consenso e con delibera della Presidenza Nazionale, secondo le procedure previste nel Regolamento di Esecuzione a coloro che abbiano particolari benemeritenze e in particolare a coloro che in passato abbiano ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Le proposte possono essere presentate anche dal Consiglio Direttivo, anche per i Vigili del Fuoco in servizio o in congedo decorati di medaglia al valore civile ed alle persone parimenti decorate o insignite di altri riconoscimenti di pari dignità o che abbiano titoli di particolare benemeritenza.

**ART 8**

(soci benemeriti)

Sono soci Benemeriti, i soci fondatori della Sezione Provinciale e coloro che con la loro munificenza, hanno dato un contributo determinante allo sviluppo ed all'affermazione della stessa.

I Soci benemeriti, possono essere proposti dal Consiglio Direttivo alla Presidenza Nazionale, che abbiano i requisiti indicati dallo Statuto Nazionale e Provinciale.

**ART 9**

(soci effettivi)

Tale categoria comprende:

- a) il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che abbia lasciato il servizio per raggiunti limiti di età o per altri motivi non in contrasto con i requisiti di cui all'art. 6
  - b) gli ex Vigili volontari ausiliari e coloro che hanno espletato il Servizio Civile nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
  - c) Il personale in servizio nel Comando provinciale appartenente a qualunque Ruolo.
- Ai Soci di cui alla lettera c) si applicano le disposizioni del presente Statuto nei limiti compatibili con il loro stato di dipendenti del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, che potranno essere meglio definite nel Regolamento.

## **ART 10**

(soci sostenitori)

Sono Soci Sostenitori coloro che, in possesso dei requisiti di cui al precedente art.6 fanno domanda d'iscrizione all'Associazione e versano la relativa quota secondo le procedure previste dal Regolamento di esecuzione.

Sono ammessi a far parte di tale categoria:

- a) i familiari degli iscritti alle precedenti categorie;
- b) i familiari dei Colleghi deceduti;
- c) Gli ex atleti che hanno praticato attività sportiva per conto del Corpo Nazionale VV.F.
- d) i cittadini che ne fanno richiesta e partecipano ai corsi di formazione specifici

## **ART.11**

(perdita della qualifica di socio)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo di amministrativo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

## **ART. 12**

(diritti e doveri dei soci)

**I Soci hanno il diritto di**

- a) partecipare alle assemblee (se in regola con il pagamento della quota sociale);
- b) eleggere gli Organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- c) conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- d) partecipare alle attività promosse dall'Associazione e votare in assemblea;
- e) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali e di esaminare i libri sociali.

**I Soci hanno il dovere di:**

- a) osservare le norme del presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- b) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti annualmente dall'assemblea;

- c) svolgere le attività preventivamente concordate in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- d) mantenere un comportamento conforme alle finalità e sostenere l'attività dell'Associazione in tutti i suoi aspetti.

### ART 13

(gli organi sociali)

gli organi della sezione provinciale sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo Provinciale
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei revisori dei conti al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge;
- e) il Collegio dei Probiviri;
- f) l'organo di controllo al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

### ART 14

(assemblea dei soci)

L'Assemblea generale dei Soci è l'Organo Sovrano dell'Associazione.

Essa è costituita da tutti i soci aderenti in regola con il pagamento delle quote sociali e delibera a maggioranza semplice con la presenza di almeno il 50% più uno, dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria, in entrambi i casi e presieduta dal presidente.

I voti sono palesi, tranne quelli che riguardano le persone.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti e le decisioni dell'Assemblea vincolano tutti gli aderenti.

Il presidente convoca l'assemblea in via ordinaria almeno una volta l'anno e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti contenente gli argomenti da trattare, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Ciascun associato ha diritto ad un voto ed è portatore di un massimo di tre deleghe compresa la propria.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

### Art. 15

(compiti dell'assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;*
- *approva il bilancio di esercizio;*
- *delibera sulla esclusione degli associati;*
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;*
- *delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.*

### Art. 16

(compiti dell'assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria viene convocata per:

- deliberare sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti
- deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza di almeno i  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- deliberare la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione
- deliberare lo scioglimento dell'organizzazione e la devoluzione del patrimonio con la presenza di almeno i  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

## ART 17

(Consiglio direttivo provinciale)

Il Consiglio direttivo amministra l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

È eletto dall'Assemblea degli aderenti tra le persone fisiche associate.

Il numero dei componenti è formato da un minimo di cinque ad un massimo di sette e resta in carica per la durata di anni quattro e i suoi componenti possono essere rieletti.

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo dalla lista dei non eletti.

Quando questa fosse esaurita indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

### Compiti del Consiglio Direttivo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa avvalendosi anche di apposite Commissioni che potrà nominare per una più efficace attuazione delle iniziative da assumere.
- Nominare al suo interno il segretario e l'economo – cassiere;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- proporre all'assemblea un parere in merito all'esclusione degli aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni immobili e mobili di proprietà dell'associazione ad essa affidati.

Il segretario coadiuva il Presidente nell'opera di organizzazione e di sviluppo della Sezione Provinciale e provvede alle varie incombenze organizzative/amministrative.

Il Cassiere collabora con il Presidente nell'amministrazione dei beni e cura la registrazione e la corretta tenuta dei libri contabili.

I componenti il Consiglio Direttivo Provinciale decadono dalla loro carica:

- a) quando perdono la qualità di Socio;
- b) quando siano assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive;
- c) per negligenza grave nello svolgimento della propria funzione accertata con il voto di almeno  $\frac{2}{3}$  dei componenti del Consiglio Direttivo stesso

d) per fine mandato, salvo riconferma.

Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

## ART 18

(il presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno;

il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, dura in carica quattro anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti;

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta

può delegare a uno o più Membri del Consiglio Direttivo parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente;

almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio direttivo.

## ART 19

(Organo di Controllo e revisori dei conti)

L'Organo di controllo, anche *monocratico*<sup>1</sup> è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.<sup>2</sup>

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co.

<sup>1</sup> Spetta allo Statuto stabilire se l'organo è monocratico o collegiale.

<sup>2</sup> L'Organo di controllo è *obbligatorio*, ai sensi dell'art. 30 Cts, quando l'associazione supera per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità; oppure quando siano stati costituiti *patrimoni destinati* ai sensi dell'art. 10 Cts. La Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 27/12/2018 stabilisce che "le associazioni tenute a nominare i componenti dell'organo solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 comma 2, qualora non rientrino ancora, al momento della modifica statutaria, tra quelli obbligati alla nomina dei componenti, potranno comunque inserire l'organo di controllo tra gli organi associativi, individuandone le caratteristiche (ad esempio il carattere monocratico o collegiale, il numero di componenti, l'eventuale presenza di membri supplenti ecc.) e subordinando la nomina dei componenti e l'avvio dell'attività dell'organo stesso al verificarsi delle predette condizioni di legge. Anche in tal caso, nonostante il sorgere dell'obbligo sia rinviato ad un *momento futuro ad incerto*, senza dubbio si è di fronte a disposizioni inderogabili ... rispetto alle quali l'ente pone in essere le misure organizzative necessarie per adempiere senza ritardo.

Un ulteriore caso è quello per cui un'associazione di minori dimensioni decida nella propria autonomia di *dotarsi comunque di un organo di controllo, indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 comma 2*. In tal caso, contrariamente all'ipotesi precedente, ci troviamo davanti ad una *facoltà* dell'ente.... Una terza ipotesi ugualmente *facoltativa* è quella contenuta nell'art. 30 comma 6, secondo il quale le associazioni e le fondazioni possono *incaricare l'organo di controllo di effettuare la revisione legale dei conti* nell'ipotesi di cui all'articolo 31, comma 1. Tale previsione troverà collocazione, nello statuto, tra i compiti dell'organo di controllo. Ha invece carattere *obbligatorio* la revisione legale negli enti che hanno istituito un patrimonio destinato ex art. 10. In questo caso ci si trova tuttavia al di fuori della previsione dell'art. 30 comma 6, pertanto gli enti in questione sono tenuti a mantenere distinto l'organo di controllo dal soggetto che esercita la revisione".

1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge<sup>3</sup>, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

## ART. 20

(collegio dei probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è Organo di garanzia Statutaria, Regolamentare e di giurisdizione interna. Esso ha il compito di:

1. interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli Organismi dirigenti e fra Organismi dirigenti, sulla loro corretta applicazione;
2. emettere, se richiesti, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
3. dirimere le controversie insorte tra Soci, tra questi e gli Organi Dirigenti e fra organismi dirigenti.

Al Collegio dei Probiviri, al ricorrere dei requisiti istitutivi obbligatori dell'organo di Controllo, viene sospesa la funzione di cui al punto 1 e 2 del presente articolo.

Le decisioni del Collegio dovranno essere prese con il rispetto del diritto al contraddittorio e sono da intendersi inappellabili.

Delle proprie riunioni, i Probiviri redigono apposito lodo e/o verbale,

Il Collegio è composto da tre membri e da due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico di un membro effettivo.

I componenti del Collegio, tutti eletti dall'Assemblea, possono essere scelti anche tra i non Soci, purché abbiano adeguata esperienza nelle materie giuridiche.

Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente, il quale ha anche il compito di mantenere i contatti con il Consiglio Direttivo.

## ART 21

(risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017;

<sup>3</sup> Se l'associazione supera per 2 esercizi consecutivi *2 dei seguenti limiti*: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità; oppure quando siano stati costituiti *patrimoni destinati* ai sensi dell'art. 10 del Codice del terzo settore (art. 31 Cts). La Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 27/12/2018 chiarisce che "In ordine alla *revisione legale*, la *necessità* della previsione statutaria in adeguamento al Codice si pone in particolare con riferimento alle modalità di nomina del revisore. Per le associazioni l'articolo 25 comma 1 lett. b) pone in capo all'assemblea il compito di nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, fatte salve le deroghe stabilite ai sensi del comma 2... Anche per quanto riguarda l'istituto della revisione legale, l'ente che individui preventivamente nello statuto le modalità di nomina del revisore subordinando in concreto l'adempimento al realizzarsi delle condizioni di legge non fa che conformare anticipatamente e volontariamente la propria organizzazione attraverso le necessarie disposizioni, in modo che sia pronta ad assolvere al futuro obbligo".

- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017;

Per le attività di interesse generale prestata, le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

## ART. 22

(beni)

I beni dell'organizzazione sono beni mobili registrati e beni mobili.

I beni mobili registrati possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni mobili registrati nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati in inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

## ART. 23

(destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro)

Il patrimonio dell'organizzazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale e del rapporto associativo.

## ART. 24

(bilancio)

I documenti di bilancio dell'organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Sono redatti ai sensi degli articoli 13, 14 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

## ART. 25

(convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

## ART. 26

(assicurazione obbligatoria)

L'organizzazione che si avvale di volontari deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

## ART. 27

(responsabilità della organizzazione)

Ai sensi dell'articolo 38 del Codice Civile, "per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione".

## ART 28

(devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati

## ART. 29

(libri)

L'associazione ha l'obbligo di redigere e tenere aggiornati i seguenti atti e documenti:

- libro dei soci e libro dei volontari;
- libro dei verbali delle assemblee dei soci;
- libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- libro inventario;
- libro contabile (prima nota/cassa)
- libro verbali Organi di controllo.
- libro verbali Collegio dei Probiviri.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al presidente.

## ART. 30

(norme disciplinari)

A carico dei Soci che contravvengono alle finalità e alle norme dello Statuto e del Regolamento possono essere adottati dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni disciplinari:

a) Richiamo scritto per infrazione di lieve entità emesso dal Presidente della Sezione Provinciale. Avverso l'adozione del provvedimento di richiamo, il Socio può presentare ricorso al Consiglio Direttivo provinciale

b) Sospensione per comportamento contrario alle norme dello Statuto e del Regolamento e ai doveri morali dell'Associazione, nonché per atti che producano danni alla medesima Associazione. Avverso l'adozione del provvedimento di sospensione, emesso dal Consiglio Direttivo, il Socio può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri Provinciale.

In tale eventualità, l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia di detto Collegio.

Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato.

Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri dovranno essere emanate nel termine massimo di trenta giorni dalla presentazione del ricorso e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai Soci interessati, entro sessanta giorni.

## ART 31

(regolamento)

È demandato all'approvazione del Consiglio Direttivo e ratificato dalla prima assemblea ordinaria e/o straordinaria con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto, il testo del Regolamento e delle sue eventuali modifiche.

## ART. 32

### (disposizioni finali)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni dell'associazione Nazionale dell'ANVVF e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore<sup>4</sup> continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

<sup>4</sup> "Presso il *Ministero del lavoro e delle politiche sociali* è istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su *base territoriale* e con *modalità informatiche* in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine, individua, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la struttura competente. Presso le *Regioni*, la struttura di cui al periodo precedente è indicata come «Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore». ... Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua ... la propria struttura competente di seguito indicata come «Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Il registro è *pubblico* ed è reso accessibile a tutti gli interessati in *modalità telematica*" (art. 45 Cts).